

Il patrimonio culturale digitale. Le nuove frontiere della valorizzazione e fruizione nell'ottica dello sviluppo intergenerazionale

Maria Letizia Siciliano

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il cammino della responsabilità intergenerazionale. Dall'etica filosofica a principio giuridico. – 3. La declinazione del principio di responsabilità generazionale nell'ambito del patrimonio culturale. – 4. Tra conservazione e valorizzazione: un difficile binomio. – 5. Conclusioni.

1. *Premessa*

La modifica dell'articolo 9 della Carta costituzionale con l'introduzione del principio di equità intergenerazionale ha portato all'attenzione degli studiosi un tema, che già nell'ambito della giurisprudenza costituzionale e contabile stava trovando concreta applicazione, ossia il principio della responsabilità intergenerazionale.

Si tratta di un principio nato nell'ambito della normativa e della giurisprudenza sovranazionale a tutela dell'ambiente, ma che successivamente è stato declinato in molti settori dell'ordinamento, fino a divenire principio cardine dei progetti previsti nell'ambito del PNRR, ossia del programma inserito all'interno della normativa comunitaria sul *next generation*, volto a prevedere, tra le altre, la transizione ecologica e digitale, al fine di garantire la ripresa degli Stati membri, a seguito della crisi sanitaria che ha caratterizzato gli ultimi anni.

In particolare, per quel che riguarda il presente contributo, la normativa sovranazionale ha previsto l'esigenza di interventi volti a promuovere e garantire lo sviluppo intergenerazionale della cultura.

L'intento del presente lavoro, pertanto, premesso un disegno storico e sistematico sul principio di responsabilità intergenerazionale, è quello di esaminare la declinazione del principio di responsabilità intergenerazionale nell'ambito del patrimonio culturale.

2. *Il cammino della responsabilità intergenerazionale. Dall'etica filosofica al principio costituzionale*

Il principio della responsabilità intergenerazionale, inteso quale dovere delle generazioni presenti di garantire alle generazioni future uguali opportunità di sopravvivenza e di vita, nasce nell'ambito delle riflessioni della scienza filosofica.

In particolare, infatti, lo sviluppo di tale principio si deve al filosofo Hans Jonas il quale nell'ambito del libro *Il principio responsabilità*¹ sosteneva la necessità di applicare il principio di responsabilità ad ogni gesto dell'uomo, il quale deve prendere in considerazione le conseguenze future delle sue scelte e dei suoi atti, affermava, infatti, l'autore nella sua opera «agisci in modo tale che gli effetti della tua azione siano compatibili con la continuazione di una vita autenticamente umana».

È proprio a tale momento storico e a tale filone filosofico² che si deve l'utilizzo dell'etica quale limite all'incessante sviluppo della tecnica.

Egli, quindi, sosteneva «l'esigenza di fondare un'etica cosmica, basata sul dovere della paura rispetto ai possibili esiti catastrofici delle nostre azioni e sul

¹ La filosofia jonsonianiana si contrappone alla filosofia razionale di Nietzsche, e riprendendo l'idea del dovere kantiano elabora un concetto di etica orientata al futuro, al fine di salvaguardare l'essere e l'umanità minacciato dalla tecnica.

² Occorre precisare che nell'ambito della scienza filosofica parte degli autori nega la sussistenza di un diritto delle generazioni future, in particolare si veda: D. Parfit, *Ragioni e persone*, Milano, 1989, ove si mettono in luce gli argomenti in base ai quali si nega l'ammissibilità di tale esigenza di tutela. Infatti, secondo la tesi sostenuta da questo autore, l'elaborazione filosofica in ordine al problema della responsabilità intergenerazionale è giunta alla conclusione per cui non vi sarebbe alcun dovere di solidarietà delle generazioni esistenti rispetto a quelle future, poiché, il preoccuparsi eccessivamente degli uomini futuri e dei loro interessi sarebbe errato in quanto, come è avvenuto nel corso della storia dell'uomo, la provvidenza divina risolve – o contribuisce a risolvere – ogni tipo di problema. Vi è sempre stata una certa “collaborazione” tra uomo e natura, per cui nessuno dei due ha causato reali pericoli all'altro e viceversa. Il secondo argomento utilizzato dai filosofi per escludere la sussistenza di un dovere di solidarietà tra generazioni va ricondotto al concetto hegeliano di “astuzia della ragione” ovvero al concetto filosofico-economico della “mano invisibile” elaborato da Adam Smith, che ha avuto un peso fondamentale nell'ambito della dottrina economica liberista. Secondo tale precetto gli uomini di oggi non sono responsabili verso le generazioni future in quanto il destino di queste è determinato da forze operanti indipendentemente dalle nostre azioni ed interazioni, che comunque comportano – per le generazioni future – ampi benefici nel medio e nel lungo periodo. Il terzo argomento utilizzato dai filosofi a sostegno della citata tesi è quello della rilevanza del presente e dell'irrelevanza del futuro; pur dovendosi riconoscere l'esistenza di diritti delle generazioni future, tali posizioni soggettive sono cedevoli rispetto a quelli delle generazioni presenti. I diritti delle generazioni future sarebbero “condizionali”, subordinati quindi a quelli delle generazioni presenti. Il quarto argomento utilizzato dai fautori della tesi “negazionista” si fonda su due premesse: a) se non vi è un desiderio di promuovere il bene delle generazioni future, nessun argomento, per quanto razionale, può indurre gli individui di una certa generazione a fare sacrifici per gli uomini futuri in quanto mancherebbe il fattore empatico; b) la nostra capacità di identificarci con gli altri è limitata. F. Menga, *L'emergenza del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente*, Roma, 2021, 37. l'A. che aveva già affrontato il tema in Id., *Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale*, Roma, Edizione di storia e letteratura, 2016, esprime analiticamente le perplessità dei filosofi del diritto nell'individuare le generazioni future come soggetto di diritto.

coraggio della responsabilità quale passo necessario per affrontare e cercare una soluzione politica ai grandi problemi del presente».

Lo sviluppo del pensiero filosofico di Hans Jonas ha avuto ripercussioni anche nell'ambito delle altre scienze ed in particolare anche nella scienza giuridica internazionale, prima limitatamente alla tutela dell'ambiente e poi estesa quale generale principio guida di tutte le politiche sovranazionali.

Nel 1982 la Carta Mondiale della Natura, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, introduce il principio di precauzione secondo cui «le attività che rischiano di causare danni irreversibili alla natura saranno evitate. Le attività che comportano un elevato grado di rischio per la natura saranno precedute da un esame esaustivo; i loro promotori dovranno dimostrare che i benefici previsti prevalgono sui potenziali danni per la natura e, nei casi in cui gli effetti nocivi eventuali di queste attività sono perfettamente conosciuti, le attività non dovranno essere intraprese».

Ed ancora, la dichiarazione delle Nazioni Unite sulla responsabilità delle generazioni presenti verso quelle future nell'ambito della conferenza generale dell'ONU³ ha espresso il nostro legame con le generazioni future in termini di responsabilità, ponendo quest'ultima come premessa e come obiettivo.

³ 29 sessione della conferenza generale dell'ONU per l'educazione la scienza e la cultura, riunitasi a Parigi dal 21 ottobre al 12 novembre 1997, «Prendendo in considerazione le disposizioni del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottati il 16 dicembre 1966, così come la Convenzione sui diritti del bambino, adottata il 20 novembre 1989. Preoccupata per la sorte delle generazioni future di fronte alle sfide cruciali del prossimo millennio, Consapevole che, in questo stadio della storia, l'esistenza stessa dell'umanità e il suo ambiente sono minacciati, Sottolineando che il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e degli ideali della democrazia costituiscono una base essenziale per la protezione dei bisogni e interessi delle future generazioni, Affermando la necessità di stabilire nuovi, equi e globali legami di partenariato e di solidarietà fra le generazioni come pure di promuovere la solidarietà intergenerazionale per la comunità dell'umanità, Ricordando che le responsabilità delle generazioni presenti nei confronti delle generazioni future sono già state evocate nei diversi strumenti, quali la Convenzione relativa al patrimonio mondiale, culturale e naturale adottata dalla Conferenza generale dell'Unesco il 16 novembre 1972, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento del clima e la Convenzione sulla diversità biologica, adottate a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo il 14 giugno 1992, la Dichiarazione e il Programma di azione di Vienna adottati dalla Conferenza Mondiale sui diritti dell'uomo il 25 giugno 1993, come pure le risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla protezione del clima mondiale per le generazioni presenti e future adottate dal 1990, Determinata a contribuire alla soluzione dei problemi mondiali attuali attraverso una rafforzata cooperazione internazionale, a creare delle condizioni affinché i bisogni e gli interessi delle generazioni future non siano compromessi dal peso del passato ed a trasmettere un mondo migliore alle future generazioni, Decisa ad operare affinché le presenti generazioni prendano interamente coscienza delle responsabilità verso le generazioni future, Riconoscendo che il compito consistente nell'assicurare, particolarmente attraverso l'istruzione, la protezione dei bisogni e interessi delle generazioni future costituisce una dimensione fondamentale della missione etica dell'Unesco il cui Atto istitutivo è dedicato all'ideale "di giustizia, libertà e pace" fondato sulla "solidarietà intellettuale e morale dell'umanità", Constatando che la sorte delle future generazioni dipende in gran parte dalle decisioni e misure prese oggi e che i problemi attuali, tra i quali la povertà, l'insufficiente attrezzamento materiale e tecnologico, la disoccupazione, l'esclusione, la discriminazione e le minacce all'ambiente devono essere risolti nell'interesse delle generazioni presenti e future, Convinta che un obbligo

Si legge, infatti, all'articolo uno che «le generazioni presenti hanno la responsabilità di sorvegliare affinché i bisogni e gli interessi delle generazioni future siano pienamente salvaguardati».

La Conferenza di Stoccolma sull'ambiente (1972), convocata dalle Nazioni Unite ha previsto quale "primo principio" della Dichiarazione che ne seguì, «L'uomo ha il fondamentale diritto alla libertà, all'uguaglianza e a condizioni di vita adeguate, in un ambiente la cui qualità consenta una vita dignitosa e confortevole. Perciò egli ha la solenne responsabilità di proteggere e migliorare l'ambiente per le generazioni presenti e future».

La Carta Mondiale della Natura approvata dall'Onu nel 1982 afferma che «l'uomo deve acquisire la conoscenza necessaria a mantenere e accrescere la propria capacità di usare le risorse naturali in modo da garantire la conservazione delle specie e degli ecosistemi a beneficio delle generazioni presenti e future».

Fino ad arrivare al preambolo della carta di Nizza⁴ ove si prevede una declinazione generale del dovere di tutela delle generazioni future, si legge, infatti, «che il godimento dei diritti, in cui gli Stati membri si riconoscono, fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure delle comunità umane e delle generazioni future».

A livello sovranazionale inizia, quindi, ad affermarsi la necessità di salvaguardare l'ambiente a tutela delle generazioni future.

Entra, quindi, anche nel pensiero giuridico il concetto di tempo, anch'esso in un primo momento studiato soprattutto nell'ambito della scienza filosofica.

Si inizia, quindi, a studiare il rapporto tra il tempo ed il diritto⁵, questione che si pone all'attenzione del giurista negli anni più recenti.

morale s'impone per le generazioni presenti di formulare delle regole di condotta e di comportamento in una prospettiva largamente aperta verso il futuro, Proclama solennemente in questo dodicesimo giorno di novembre 1997 la presente Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future».

⁴ Nel preambolo vengono fissati i punti fondamentali che uniscono i popoli d'Europa. Si legge così che essi, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni: dignità umana, libertà, uguaglianza, solidarietà, democrazia, stato di diritto. La persona è posta al centro dell'azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

⁵ E. Kant, *Kritik der reinen Vernunft*, Riga, 1781, I, 1, Sez. II, par. 4 trad. it. *Critica della ragion pura*, Roma-Bari, 2, Il tempo, insieme allo spazio, rappresenta uno degli assi cartesiani sulle quali si posizionano le norme giuridiche. Spazio e tempo, insomma, costituiscono il nerbo, l'ossatura gli elementi portanti (a), sui quali si poggiano gli ordinamenti e più in generale la conoscenza umana. Per un'attenta riflessione sul rapporto tra tempo e diritto nella storia del pensiero filosofico, si veda A. Longo, *Tempo, interpretazione, Costituzione*, Napoli, 2016. È nota l'affermazione, contenuta nelle *Confessionum*, libro XIII, cap. XIV: «Cos'è il tempo? Se nessuno me lo chiede lo so; se dovessi spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so» si veda la trad. it. di C. Vitali, Milano, 2006. Si tratta di un elemento che compone automaticamente il pensiero, un *a priori* ed è difficile, infatti, da spiegare in modo analitico, anche se i greci avevano fornito una speciale e analitica tassonomia dei diversi modi di intendere il tempo. Le riflessioni più note e indubbiamente più acute sul tempo sono state attribuite a M. Heidegger, *Sein und Zeit*, Halle an der Salle, 1927, trad. it. *Essere e tempo*, Nuova edizione it. A cura di F. Volpi, Milano, 2005; si veda anche Id., *Il concetto di tempo* a cura di F. Volpi, Milano, 1998, prima analisi del giovane studioso, frutto di una conferenza del 1924. Per più brevi riflessioni sul rapporto tra tempo e diritto I. Ciolli, M. Luciani,

Fino alla Rivoluzione francese, infatti, il potere pubblico veniva concepito come realtà immutabile, legata alla inalienabile eredità del passato⁶.

Solo con l'illuminismo entra nella sfera del diritto la possibilità di modificare il futuro.

A tale epoca risale, infatti, l'esigenza di ragionare in termini di programmazione e di obiettivi politici da realizzare⁷.

Ciò in quanto il potere politico diventa un potere sciolto dai vincoli del passato⁸, un potere che guarda al futuro, lo stesso giurista da custode della tradizione e dello *ius inventum*, di un diritto esistente più che posto, cui si accede tramite l'*interpretatio* e la mediazione creativa del testo autorevole, diventa un demolitore critico del passato e insieme un architetto del futuro, un autentico progettista del nuovo.

Le parlement et le temps: le cas italien, in G. Toulemonde, E. Cartier, *Le Parlement et le temps. Approche comparée*, Paris, 2017, 281 e ss. Per una ben più ampia e articolata riflessione sul tempo nel diritto e nell'interpretazione giuridica, si veda A. Longo, *Tempo, interpretazione, Costituzione*, Napoli, 2016, *passim*. Sullo specifico tema della relazione tra tempo e diritto, A. Spadaro, *L'amore dei tempi lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in R. Bifulco, A. D'Alòia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, 71 e ss. Sul tempo nel diritto e in particolare nel diritto costituzionale si è soffermato anche Peter Häberle, il quale ricostruisce lo stesso concetto di popolo in modo diacronico, come elemento unitario e ideale che assomma in sé varie generazioni, presenti, passate e future, P. Häberle, *Zeit und Verfassung*, in *Verfassung als öffentlicher Prozeß. Materialien zu einer Verfassungstheorie der offenen Gesellschaft*, Berlin: Duncker & Humblot, 1974, 59-92. M. Luciani, *Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in *Rivista AIC*, 2013, 1.

⁶ M. Ferrarese, *Il diritto al presente, globalizzazione e tempo delle istituzioni*, Bologna, 2002, 14-15.

⁷ Prende così, progressivamente, forma e consistenza un laboratorio politico-istituzionale inedito, in grado ora di tesaurizzare, ora di stimolare una riflessione teorica ad ampio spettro, che cattura sfere sempre più ampie del sociale, si propone di analizzarle, studiarle, classificarle, di farne oggetto di 'aritmetica politica', non per mera erudizione, ma al contrario in vista di un intervento concreto: di 'riforme', appunto, che modifichino l'esistente, lo riordinino sulla base di un progetto razionalmente elaborato. La realtà sociale non è più soltanto una dimensione da conservare con un attento dosaggio di poteri giurisdizionali. Diventa, al contrario, una realtà da organizzare, da manipolare, da trasformare, sulla base di un disegno di autentica politica del diritto. I modelli giustiziali di governo non sono più sufficienti. Da un lato, sarà sempre di più la legge (e, più tardi, il codice) la voce e lo strumento privilegiato delle riforme: una legge che cade dall'alto, dall'illuminato *arbitrium* del principe, ma che comincia pure a essere avvertita come il prodotto di una funzione, che richiede quindi ingenti lavori preparatori, inchieste, relazioni, scambi di memorie e discussioni collegiali, e quindi nuove prassi decisionali, da organizzare in commissioni, in giunte, che motivano e documentano millimetricamente il proprio lavoro. Dall'altro lato, sul piano delle funzioni subordinate, occorre ormai, secondo l'icastica espressione di Pompeo Neri, «prevenire il male, innanzi che segua», offrendo nuovi canali esecutivi alla sempre più incisiva volontà legislativa del principe e inventando nuovi organi e nuove funzioni, cui attribuire compiti di governo tipicamente amministrativi. La stessa cultura giuridica muta di segno. Da custode della tradizione e dello *ius inventum*, di un diritto esistente più che posto, cui si accede tramite l'*interpretatio* e la mediazione creativa del testo autorevole; ovvero, da depositario di grandi e spesso incontrollabili poteri giudiziari, il giurista, che inizia ad assimilare la ricca temperie dell'età dei lumi e abbraccia nuovi saperi, dalla *philosophie* all'economia politica, veste altri panni, ora da intellettuale, ora da uomo di governo; diventa un demolitore critico del passato e insieme un architetto del futuro, un autentico progettista del nuovo. Operato questo lavacro, anche la cultura giuridica connota in profondità l'età delle riforme; diventa parte di una cultura orientata al fare, all'azione politica, alla realizzazione concreta: l'Illuminismo che incide nella trasformazione della realtà esistente investe direttamente l'ordine giuridico.

⁸ M.R. Ferrarese, *Il diritto al presente*, cit.

D'altronde, come mette autorevolmente in luce Carnelutti, il diritto è un risultato, dunque, nell'ambito della scienza giuridica è insito un risultato o una funzione da svolgere, quindi, la scienza giuridica deve guardare al futuro, al risultato da raggiungere, anche attraverso una programmazione e pianificazione.

L'importanza del tempo nell'ambito del diritto si ricava anche dalla disposizione in tema di efficacia della legge.

Infatti, se leggiamo l'articolo 11 delle preleggi vediamo come la stessa norma afferma che «la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo».

La legge, dunque, quale fonte primaria dell'ordinamento, è destinata a trovare applicazione al futuro.

Proprio in virtù di tale previsione autorevole dottrina⁹ afferma che il legislatore rappresenta l'uomo del futuro, il giudice l'uomo del passato, il potere esecutivo l'uomo del presente.

Il legislatore di oggi è chiamato, quindi, a fare scelte che hanno effetti nel futuro, nei confronti di soggetti non ancora venuti ad esistenza, di soggetti che non hanno partecipato alla scelta politica.

Occorre dunque comprendere se tale scelta deve tutelare anche le generazioni future, e quindi se il principio di responsabilità entri nell'ambito del bilanciamento sotteso alle scelte legislative.

Come detto, il principio della responsabilità intergenerazionale nasce quale principio etico nell'ambito del pensiero filosofico e si estende nell'ambito della scienza giuridica internazionale, in particolare nell'ambito della materia ambientale.

A livello nazionale, quindi, per il tramite dell'articolo 117 della costituzione, comma uno, e quindi dell'obbligo per il legislatore di conformarsi alla normativa sovranazionale, sussiste senza dubbio l'esigenza di tutelare le generazioni future nell'ambito delle scelte legislative, soprattutto nell'ambito della materia ambientale.

Di recente, infatti, la modifica dell'articolo 9 della carta costituzionale, avvenuta con legge costituzionale, ha introdotto il principio di responsabilità intergenerazionale nell'ambito dei principi fondamentali della stessa¹⁰, ancorando il principio proprio con riferimento all'ambiente ed all'ecosistema e recependo, in altri termini, gli approdi sovranazionali in materia ambientale¹¹.

⁹ T. Martines, *Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale*, in Aa.Vv. *Scritti in onore di S. Pugliatti*, III, Milano, 1978.

¹⁰ La legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2023 ha inserito nell'ambito dell'articolo 9 della carta costituzionale un comma: «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

¹¹ G. Palombino, *Il principio di equità generazionale, la tutela costituzionale del futuro*, Milano, 2023, 115 ss., ove si legge che «la revisione dell'articolo 9 non sembra potersi considerare sovversiva del contenuto essenziale dei principi fondamentali, e ciò sulla base di due ordini di ragioni. La prima è che quella in oggetto sarebbe da qualificarsi come una revisione bilancio cioè volta non ad aggiungere o modificare garanzie all'interno della

Ad oggi, quindi, non solo e non più per il tramite dell'articolo 117, il principio di responsabilità generazionale entra nell'ambito del bilanciamento tra diritti e valori sotteso alle scelte legislative in materia ambientale.

L'evoluzione legislativa, prima sovranazionale e poi nazionale, in tema di tutela delle generazioni future ha, quindi, comportato un graduale passaggio dello stesso da principio morale a principio giuridico¹².

La dottrina ha, infatti, definito la responsabilità intergenerazionale come «le possibili forme di tutela giuridica azionabili dagli uomini appartenenti alle generazioni viventi a favore degli interessi delle generazioni ancora non esistenti»¹³.

Quid iuris in ordine agli altri settori? Il principio di responsabilità intergenerazionale deve orientare le scelte legislative anche nell'ambito degli altri settori dell'ordinamento?

La costituzionalizzazione della responsabilità intergenerazionale, limitatamente alla materia ambientale, è stata criticata in dottrina¹⁴, atteso che nell'ambito della normativa sovranazionale, ma anche nell'ambito della giurisprudenza costituzionale e contabile, il principio di responsabilità intergenerazionale è stato negli anni applicato e declinato in vari settori dell'ordinamento, divenendo addirittura principio guida delle politiche da attuare nell'ambito del PNRR.

Proprio per tale ragione, si dovrebbe leggere l'introduzione del principio in maniera estensiva, così da divenire criterio guida delle scelte politiche.

Il principio di responsabilità intergenerazionale, infatti, a giudizio della dottrina mette un freno ad una possibile patologia del sistema, ossia il presentismo¹⁵.

Si tratta di un problema che trova la sua ragione nell'ambito del sistema democratico¹⁶, poiché le scelte politiche attuate dai rappresentanti del popolo e, quindi, da coloro che sono eletti dalla generazione presente sono spesso orientate

carta bensì a cristallizzare un'evoluzione della stessa che si è già registrata e consolidata attraverso la giurisprudenza costituzionale»; si veda anche, M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di quaderno costituzionali*, 2021, 3.

¹² F. Ost, *Le temps du droit, edile jacob*, Parigi, 99; P. Häberle, *zeit und verfassungskultur, in die zeit, schriften der carl-friedrich-von siemens stiftung*, vol. 6, a cura di A. peisl und a. mohler munchen, 83, 338.

¹³ Bifulco, D'aloia, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, in Aa.Vv., *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008.

¹⁴ G. Palombino, *Il principio di equità intergenerazionale*, cit.

¹⁵ R. Bifulco, D'aloia, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, cit; G. Palombino, *Il principio di equità intergenerazionale*, cit. 170 ss.;

¹⁶ R. Bifulco, *Perché la storica sentenza tedesca impone una riflessione sulla responsabilità intergenerazionale*, in *Luis Open*, 28 maggio 2021, dove si legge che «si cerca di porre un freno alla miopia del legislatore, imprigionato da scadenze elettorali che spesso lo zavorrano ad interessi di breve o brevissimo periodo»; si veda in tema di democrazia: T. Groppi, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Rivista di diritto pubblico comparato ed europeo*, 2016, 1, 51, secondo cui «uno dei principali problemi nell'adottare decisioni che tutelino le esigenze del futuro, a scapito, se necessario, di interessi del presente, è costituito dalla dinamica della democrazia elettorale, cioè dalla necessità delle élites politiche di conquistare il consenso a breve ter-

a favore di benefici immediati, al fine di ottenere il consenso del popolo e la possibilità di essere rieletti.

È proprio per tale ragione che l'esigenza di tutelare le generazioni future dovrebbe porsi come freno al presentismo, al fine di garantire un adeguato bilanciamento tra le esigenze delle generazioni presenti e quelle future.

Così, tuttavia, non è, poiché spesso il legislatore effettua scelte caratterizzate dal c.d. presentismo, non curante dei danni che potrebbe arrecare alle generazioni future.

A porre un freno a tale problematica, e a dare concreta applicazione al principio di responsabilità intergenerazionale, già da tempo è intervenuta la Corte costituzionale.

Dalla lettura della giurisprudenza costituzionale notiamo, infatti, come la stessa ha fatto applicazione del principio in esame, al fine di dichiarare l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni che si ponevano in contrasto con la tutela delle generazioni future, non solo nell'ambito della materia ambientale, ma anche in altri settori come la finanza.

La Corte costituzionale e la Corte dei conti, infatti, in un dialogo giuridico hanno dato avvio ad uno statuto del bilancio dello Stato qualificato come bene pubblico¹⁷ nel quale tra i principi fondamentali messi in luce dalle pronunce giurisprudenziali vi è proprio quello di responsabilità intergenerazionale¹⁸.

L'equilibrio di bilancio, infatti, nelle sue declinazioni impositive, deve garantire un obbligo delle generazioni presenti ed in particolare della classe politica di rispettare le generazioni future, poiché, come messo in luce dalla consulta, «utilizzare risorse vincolate al pagamento di debiti pregressi per la spesa corrente viola il principio di equità intergenerazionale»¹⁹.

In tali occasioni, dunque, la Corte richiama il concetto di responsabilità inter-generazione e intra-generazionale al fine di affermare «la necessità di non

mine degli attuali elettori, senza tener conto di chi, non essendo presente, non può influire con il suo voto sulla contesa elettorale».

¹⁷ Sia consentito rinviare a M.L. Siciliano, *Il bilancio dello stato come bene pubblico*, in *Amministrazione e contabilità dello stato e degli enti pubblici*, 2021, dove si è messo in luce come il principio di responsabilità intergenerazionale rappresenta un limite ed un vincolo alle scelte legislative e amministrative in materia finanziaria.

¹⁸ In particolare, infatti, anche altri principi fondamentali della Costituzione italiana possono essere interpretati nella chiave prospettica offerta dalla questione intergenerazionale. Alla stessa nozione di 'popolo' dell'art. 1 Cost. può in qualche modo ricondursi il concetto di generazioni future. Infatti, «l'esercizio delle prerogative sovrane non potrebbe farsi carico, unicamente, di preoccupazioni legate al presente ed ai bisogni 'contingenti' dei soli cittadini-elettori» poiché «la compromissione dei bisogni delle generazioni venturose finirebbe per contraddire quella stessa nozione di 'popolo' [...] che, solo nella sua pienezza e complessità, farebbe dello stesso il legittimo titolare della sovranità». Per altri versi, la tutela delle future generazioni può ancorarsi ai principi di solidarietà, di dignità e ai diritti inviolabili, nonché nel principio di pareggio di bilancio e sostenibilità del debito pubblico di cui agli articoli 81 e 97 cost, si veda sul punto M. Luciani, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in *Un diritto per il futuro*, cit.

¹⁹ *Ex multis*, Corte costituzionale, sentenza n. 115/20,

gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo», principio fino a questo momento applicato solo alla materia ambientale»²⁰.

Il principio di responsabilità generazionale trova, quindi, già da tempo concreta applicazione nell'ambito della giurisprudenza costituzionale e contabile, e diventa parametro di bilanciamento anche nell'ambito delle scelte di allocazione delle risorse.

È indubbio che tale *modus operandi* rappresenti un momento patologico del sistema, atteso che, come autorevolmente messo in luce²¹, dovrebbe essere il legislatore, in quanto uomo del futuro, a tutelare e garantire l'applicazione di tale principio, e non il giudice.

Vi è stato, dunque, un graduale cammino della responsabilità intergenerazionale, dalla filosofia al diritto, dal diritto internazionale dell'ambiente ad altri ambiti, dal diritto sovranazionale a quello costituzionale.

L'introduzione del principio nell'ambito dei principi fondamentali contenuti nella costituzione rappresenta il risultato un lungo percorso e deve, quindi, essere salutato con favore dagli interpreti, con la garanzia di leggere lo stesso in maniera ampia, quale parametro di bilanciamento nell'ambito delle scelte legislative dei vari settori dell'ordinamento.

Occorre, tuttavia, precisare, che l'introduzione del principio di responsabilità intergenerazionale nell'ambito del bilanciamento costituzionale non è da tutti condiviso.

Parte della dottrina²² nega, infatti, la possibilità di individuare un diritto delle generazioni future, atteso che l'ordinamento non conosce forme di tutela

²⁰ *Ex multis* vedi Corte costituzionale, sentenza n. 288/2012, secondo cui «nell'apprestare [...] una "tutela piena ed adeguata", capace di assicurare la conservazione dell'ambiente per la presente e per le future generazioni, lo Stato può porre limiti invalicabili di tutela (sentenza n. 378 del 2007). A tali limiti le Regioni devono adeguarsi nel dettare le normative d'uso dei beni ambientali, o comunque nell'esercizio di altre proprie competenze, rimanendo unicamente libere di determinare, nell'esercizio della loro potestà legislativa, limiti di tutela dell'ambiente anche più elevati di quelli statali».

²¹ T. Martines, *Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale*, cit.

²² L. Bartolucci, *La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione. Procedure euro-nazionali di bilancio e responsabilità verso le generazioni future*, Padova, 2020. R. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008, 122 ss., T. Groppi, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 1, 2016. F. Rescigno, *Quale riforma per l'articolo 9*, in *Federalismi*, 2023, 4, secondo la quale «l'aspetto decisamente meno convincente è il richiamo anche nell'interesse delle future generazioni», in quanto si tratta di «un inciso alquanto fumoso, anche rispetto a chi? Alle generazioni attuali o all'ambiente stesso? Quali future generazioni? È un'ambiguità che suscita confusione rispetto agli stessi interessi umani e dimostra al contempo un'impostazione marcatamente antropocentrica». Diffusamente D. Porena, *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017, 155 ss.

delle generazioni future, mentre altra parte della dottrina²³ lo qualifica in termini di dovere delle generazioni presenti e non diritto delle generazioni future.

3. *La declinazione del principio di responsabilità generazionale nell'ambito del patrimonio culturale*

Tra le varie declinazioni in cui ha trovato concreta applicazione l'esigenza di responsabilità intergenerazionale vi è anche la tutela del patrimonio culturale.

Quando si parla di patrimonio culturale non si può non fare riferimento alle generazioni future, perché la cultura rappresenta, oltre a tutto il resto, un ponte tra il passato e il futuro. L'Italia è stata la culla delle più importanti civiltà del mondo occidentale che hanno lasciato un segno indelebile nell'evoluzione della nostra cultura.

Il codice dei beni culturali²⁴ nella norma di apertura connette la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale alla nostra memoria, alla storia della nostra società e quindi al nostro stesso essere. La testimonianza di questa memoria deve essere tramandata di generazione in generazione, atteso che un popolo senza storia, un popolo senza memoria è un popolo senza futuro.

Si legge, infatti, in letteratura che un popolo senza la conoscenza della propria storia della propria origine e cultura è come un albero senza radici²⁵.

Risulta, quindi, evidente l'esigenza di legare le nuove generazioni alla storia e all'identità culturale²⁶.

Sulla base di queste premesse i temi della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale diventano uno dei principali terreni di elezione dell'applicazione del principio di responsabilità intergenerazionale principio. Poiché solo così è possibile tramandare alle generazioni future la storia della nostra civiltà e quell'identità culturale che ci rendono famiglia, paese, stato, nazione.

²³ G. Rivosecchi, *La garanzia costituzionale della copertura finanziaria come vincolo intertemporale alla spesa pubblica nella (limitata) prospettiva della tutela delle generazioni future*, in *Un diritto per il futuro*, cit., 475 ss. Appare più corretto ragionare secondo «la prospettiva del dovere costituzionale posto in capo alla comunità escludendo perentoriamente la possibilità di affermare la sussistenza di diritti in capo alle future generazioni». Così G. Arconzo, *La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale. Al crocevia tra gli art. 38, 81 e 97 Cost.*, in *Rivista AIC*, 2018, n. 3, 627 s., spec. 630. Sul punto cfr. anche G. Zagrebelsky, *Diritti per forza*, Torino, 2017, 125 ss. e M. Luciani, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in *Diritto e società*, 2008. M. Francaviglia, *Populismo, costituzione e decisioni di spesa pubblica: c'è spazio per le future generazioni? in Questioni costituzionali al tempo del populismo e del sovranismo*, a cura di G. Allegrì, A. Sterpa, N. Viceconte, 2019, Napoli, 169 s., spec. 180. L. Bartolucci, *La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione*, Cedam, 2021.

²⁴ D.lgs. 42/2004, articolo 1.

²⁵ Marcus Mosiah Garvey, sindacalista e scrittore giamaicano.

²⁶ N. Bobbio, *Politica e cultura*, Torino, 74.

L'*idem* sentire che caratterizza lo stesso concetto di nazione²⁷ si identifica non solo nella consapevolezza del processo storico/culturale che ha creato quella determinata comunità, ma anche e soprattutto nella volontà che la comunità possiede di continuare a tramandare i propri vincoli culturali e storici alle generazioni che verranno.

La comunità nazionale diventa, quindi, «un sodalizio tra coloro che sono vivi, che sono morti ma anche che devono ancora nascere²⁸».

L'articolo 9 della Costituzione prevede e garantisce proprio la conservazione e la gestione del patrimonio culturale ereditato.

Si rivolge al passato, alla storia che ne è testimonianza e guarda al futuro, perché è proprio alle future generazioni che si vuole tramandare e trasferire la conoscenza.

La dottrina²⁹ ha messo in luce come «la proiezione al futuro delle disposizioni costituzionali in materia di cultura si evince dal combinato disposto di diverse norme».

²⁷ Nelle riflessioni di carattere più generale sul tema della nazione ricorrono con una certa frequenza due argomenti strettamente correlati. Il primo argomento è che la fisionomia delle nazioni viene di regola determinata dall'interazione di un complesso variabile di fattori eterogenei quali la razza, l'etnia, il territorio, la lingua, le tradizioni, la cultura, un'eredità di memorie condivise, un sistema di istituzioni politiche comuni. Il secondo argomento è che ogni singola nazione costituisce sempre il prodotto di circostanze uniche e irripetibili, di uno sviluppo storico specifico in cui i diversi elementi sopra indicati – o solo alcuni di essi – operano in modi e con esiti di volta in volta differenti. Classica, in entrambi i sensi, la definizione formulata da John Stuart Mill nel XVI capitolo delle Considerazioni sul governo rappresentativo (1861) a proposito delle «fonti del sentimento nazionale»: «Qualche volta – si legge – tale sentimento è l'effetto di identità di razza e di spirito; sovente comunità di linguaggio e di religione contribuiscono a farlo nascere. I limiti geografici sono pure una delle sue fonti; ma la sorgente più viva è l'identità del progresso politico, il possesso di una storia nazionale e di conseguenza di una comunità di ricordi». La storia delle singole nazionalità e delle singole forme del sentimento nazionale – prosegue Mill – dimostra tuttavia che «nessuna di queste circostanze è indispensabile o sufficiente per se stessa in senso assoluto». Considerazioni simili ritornano, per citare solo un altro caso autorevole, nel capitolo teorico che Friedrich Meinecke pose al principio di Cosmopolitismo e Stato nazionale (1907): «Le Nazioni sono grandi e possenti comunità di vita sorte attraverso un lungo processo storico e sottoposte a movimenti e mutamenti ininterrotti; e perciò appunto c'è nella natura della Nazione qualche cosa di fluido. Sedi comuni, comune discendenza o, più esattamente, [...] uguale o simile mescolanza di sangue, lingua comune, vita spirituale comune, lega o federazione di parecchi Stati d'ugual natura: tutte queste possono essere caratteristiche importanti, essenziali, d'una Nazione; ma con ciò non è detto che una Nazione, per esser tale, debba possederle tutte insieme». I due argomenti contenuti in queste definizioni, pur essendo – come si è detto – strettamente correlati, sollevano due problemi distinti. Il fatto che la nazione sia in senso eminente un'"individualità storica" è un dato di immediata evidenza, che si connette strutturalmente e per definizione alla stessa idea di nazione, la quale non a caso iniziò a essere consapevolmente elaborata nell'epoca in cui il «principio del particolare, del singolo» e il «senso dell'individuale» trionfarono sulle «tendenze generalizzatrici e universalizzanti» che avevano caratterizzato l'età dell'illuminismo (v. Chabod, 1961). Questa prima circostanza rende assai ardua e quasi sempre provvisoria l'impresa di determinare – di nuovo con le parole di Meinecke – «quel che v'ha di tipico e di generale nella natura delle Nazioni». E può altresì produrre, in alcuni casi, conclusioni di tipo relativistico, come accade in qualche misura nei due capitoli sulla nazione – uno dei quali rimasto significativamente incompiuto – che Max Weber scrisse per *Economia e società* (1922).

²⁸ V. De Santis, *L'eredità culturale e la responsabilità intergenerazionale*, in Aa.Vv. *Un diritto per il futuro*, a cura di R. Bifulco, A. D'Aloia, Napoli, 2008, 521-571.

²⁹ *Ibidem*

In particolare, infatti, dalla lettura degli articoli 2, 3 e 9³⁰ della Carta costituzionale emerge la volontà del costituente di garantire il pieno sviluppo della persona umana, della sua libertà e quindi della sua dignità.

Tale garanzia passa necessariamente attraverso la formazione dell'individuo.

Inoltre, l'articolo 2 riconosce i diritti fondamentali dell'uomo, ma richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Ne discende, quindi, che ogni individuo è necessariamente inserito in una comunità di responsabilità dalla quale non può sottrarsi³¹.

Altra parte della dottrina³² mette in luce anche il collegamento con l'articolo 33 della Carta, poiché proprio sulla base dell'attuazione dei principi che scaturiscono da queste norme si comprende la cura delle generazioni future.

Quindi non solo l'accesso e la promozione dell'istruzione, ma anche la fruizione di biblioteche, musei e di tutto il patrimonio culturale nei limiti della garanzia di conservazione delle stesse, rappresentano strumenti per garantire e tutelare le future generazioni³³.

Nel campo della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale la declinazione della responsabilità intergenerazionale si atteggia diversamente rispetto agli ambiti tradizionali dell'economia e dell'ambiente.

Proprio la lettura e l'interpretazione delle norme costituzionali sopra esposta, mette in luce come il principio si esplica principalmente attraverso la diffusione tra le generazioni presenti dell'identità culturale e della conoscenza della stessa, affinché possa essere tramandata alle generazioni future.

Nel quadro descritto assume fondamentale importanza la valorizzazione del bene culturale e la fruizione massima dello stesso.

Ma non solo, poiché anche grazie alla conservazione del patrimonio culturale sarà possibile tramandare alle generazioni future non solo la memoria, ma anche la *res*, ossia il bene culturale in senso fisico.

Diversi sono anche i riferimenti normativi sovranazionali utili per la ricostruzione della complessiva cornice.

La Dichiarazione universale sulle diversità culturali adottata nell'ambito dell'UNESCO riconosce «che la difesa della diversità culturale è inseparabile dal rispetto della dignità umana».

³⁰ Per una disamina dell'articolo 9 della Carta costituzionale si rinvia a F. MERUSI, in comm. Cost. branca, Bologna, zanichelli-foro.it, 75.

³¹ P. Häberle, *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*, Saggi, Milano, 2003.

³² J.M. Puauschunder, *Intergenerational responsibility in the 21 century*, Vernon press, Wilmington, 2018.

³³ T. Montanari, *Costituzione italiana, articolo 9*, Roma, 2018.

Ed ancora che «le generazioni presenti devono assicurare la preservazione della diversità culturale, in tutte le sue forme valorizzato e trasmesso alle generazioni future in quanto testimonianza dell'esperienza e delle aspirazioni dell'umanità».

Si legge, inoltre, che «la diversità dovrebbe essere riconosciuta e affermata per il bene delle generazioni presenti e future».

Ma la dimensione intergenerazionale dei beni culturali è stata, recentemente, messa in luce anche dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato³⁴.

I giudici di Palazzo Spada nell'esaminare una questione relativa ai mezzi di tutela del bene culturale immateriale, hanno affermato che «il bene culturale non si esaurisce soltanto nelle testimonianze materiali che lo rappresentano, ma presenta una forza evocativa, in virtù del valore in esso insito, che assume significato per l'intera collettività di riferimento, la quale da esso trae un senso di identità. I beni culturali, quindi, costituiscono una vera e propria eredità culturale³⁵ da trasmettere alle generazioni future».

Dunque, è ormai insita anche nell'ambito del formante giurisprudenziale la rilevanza intergenerazionale del bene culturale, soprattutto nel suo aspetto immateriale, nel valore, nelle attività e nelle testimonianze di cui è espressione.

4. *Tra conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale: un difficile binomio*

Come detto, il PNRR³⁶ ha dedicato molta attenzione al patrimonio culturale³⁷, incentivando, in particolare, la realizzazione di un sistema stabile e strutturato di utilizzo dei beni culturali, anche con metodi di gestione innovativa che

³⁴ Cons. Stato, Ad. Plen., 13 febbraio 2013, n. 5.

³⁵ C.d. *cultural heritage*, come definita dalla convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata con la l. 1° ottobre 2020, n. 133, la quale ha definito il «patrimonio culturale come l'insieme delle risorse ereditate dal passato, riflesso di valori e delle credenze, delle conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione, rilevanti per una comunità di persone, rimarcando il valore e il potenziale del patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo sostenibile e per la qualità della vita e individuando il «diritto al patrimonio culturale»».

³⁶ Il Piano nazionale di ripresa e resilienza dedica diversi investimenti alla tutela e alla valorizzazione dell'immenso patrimonio artistico, architettonico e culturale del nostro Paese, che, oltre a rappresentare un'importante fonte di arricchimento umano, contribuisce in maniera significativa alla crescita economica italiana. La «cultura», infatti, insieme al turismo, rappresentano il 12% del PIL italiano e generano, rispettivamente, il 6 e il 15% circa dell'occupazione totale. Per questo motivo, il rilancio del settore culturale, uno dei più colpiti dalla pandemia, è strategico ed è uno dei principali protagonisti degli interventi finanziati dal Piano. Nello specifico, le risorse destinate alla cultura finanziano investimenti presenti nella Missione 1 («Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo»), nell'ambito della Componente 3 («Turismo e cultura») del Piano e vengono stanziati, a seconda dei casi, allo Stato – e, più specificamente, al Ministero della cultura (che si articola in amministrazione centrale e periferica) –, agli enti locali e alle imprese

³⁷ Per una disamina sul patrimonio culturale si veda S. Cattaneo, *Cultura e patrimonio culturale*, in *Trattato di diritto amministrativo, I beni e le attività culturali*, vol. 30, Padova.

vadano a coinvolgere tanto i soggetti pubblici che i privati, all'interno dei quali rivestono senza dubbio particolare interesse gli interventi volti a creare un patrimonio digitale della cultura a garanzia della prossima generazione.

Per patrimonio culturale digitale si intende la creazione di risorse digitali, che riproducono i beni culturali e che sono stati inclusi, già da tempo dal Consiglio europeo³⁸, nell'ambito del patrimonio culturale, come beni autonomi, così facendo trascolorare la funzione ancillare del bene digitale come replica o copia dell'originale fisico.

Anche il PNRR, dunque, si pone nel solco della normativa che pone al centro dei programmi e degli obiettivi la tutela delle generazioni future. A livello interno, l'ordinamento ha previsto il piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale³⁹.

Il patrimonio digitale culturale rappresenta senza dubbio un dispositivo di potenziamento della fruizione e diffusione della cultura. La sua realizzazione e la sua gestione si pone all'interno della funzione di valorizzazione⁴⁰ del bene culturale.

La nozione di valorizzazione dei beni culturali in ambito giuridico è nata di recente, in particolare nell'ambito delle riforme degli anni '90 che hanno dato avvio ad una sorta di federalismo amministrativo mediante la devoluzione alle regioni di alcune funzioni amministrative.

³⁸ Conclusioni del Consiglio europeo sul patrimonio culturale del 21 maggio 2014 (2014/C 183/08): «2. Il patrimonio culturale è costituito dalle risorse ereditate dal passato, in tutte le forme e gli aspetti – materiali, immateriali e digitali (prodotti originariamente in formato digitale e digitalizzati), ivi inclusi i monumenti, i siti, i paesaggi, le competenze, le prassi, le conoscenze e le espressioni della creatività umana, nonché le collezioni conservate e gestite da organismi pubblici e privati quali musei, biblioteche e archivi. Esso ha origine dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi ed è in costante evoluzione. Dette risorse rivestono grande valore per la società dal punto di vista culturale, ambientale, sociale ed economico e la loro gestione sostenibile rappresenta pertanto una scelta strategica per il XXI secolo». Il patrimonio culturale digitale è costituito da oggetti, la cui natura può essere definita sulla base delle relazioni informative che sono in grado di generare. Essi, anche quando collegati ai beni culturali fisici, possiedono un'autonomia ontologica, come ormai attestato da un'ampia letteratura. Sono disponibili e accessibili, non ponendo alcuna barriera geografica e temporale alla libera fruizione.

³⁹ Il piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale è stato redatto dall'istituto centrale per la digitalizzazione del ministero della cultura. Frutto di un processo di condivisione e confronto con diverse istituzioni culturali, il piano costituisce la visione strategica con la quale il ministero intende promuovere ed organizzare il processo di trasformazione digitale nel quinquennio 2022-2023, rivolgendosi in prima istanza ai musei, agli archivi, alle biblioteche, agli istituti centrali e ai luoghi della cultura statali che possiedono, tutelano, gestiscono e valorizzano beni culturali. Il documento crea il contesto strategico – intellettuale e professionale – di riferimento per la realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per l'investimento M1C3 1.1 *Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale*, e costituisce un utile riferimento metodologico e operativo per tutte le istituzioni e per gli operatori culturali, sia in ambito pubblico che privato, che si riconoscono nei valori in esso enunciati. Il PND è articolato in tre sezioni, tra loro collegate in una dimensione di processo: la visione che prefigura la trasformazione e le opportunità del cambiamento, indicando gli obiettivi a lungo termine; la strategia che definisce il percorso per implementare e conseguire gli obiettivi; le linee guida quali strumenti operativi che supportano la pianificazione e l'esecuzione delle attività legate alla digitalizzazione del patrimonio e alla trasformazione digitale dei luoghi e degli istituti della cultura.

⁴⁰ S. Lombardi, *Il diritto dei beni culturali*, capitolo III, Padova, 2021.

Nell'ambito dei beni culturali il legislatore ha effettuato una distinzione tra la tutela⁴¹ e la valorizzazione, facendo permanere la prima nella competenza esclusiva dello Stato, mentre la seconda è stata devoluta alla competenza concorrente stato-regioni, con l'eccezione della Regione siciliana che in virtù del proprio Statuto speciale nella materia dei beni culturali possiede competenza legislativa e amministrativa esclusiva in ordine alla «conservazione delle antichità e delle opere artistiche, in materia di musei e biblioteche di interesse locale e di accademie e istituzioni culturali»⁴².

Dunque, la Regione siciliana in queste materie esercita anche quelle funzioni di tutela oggi riservate dal nuovo art. 117 della Costituzione allo Stato.

In ossequio al principio di sussidiarietà verticale, l'ottica legislativa è stata quella di coinvolgere le regioni nella valorizzazione dei beni culturali, poiché territorialmente rappresentative delle esigenze delle singole realtà e quindi più vicine agli interessi pubblici da queste espressi.

Il legislatore dimostra di voler realizzare una fattiva cooperazione tra i vari livelli amministrativi nell'ambito della complessa gestione dei beni culturali, ma non solo, poiché in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale, sembra voler attrarre anche l'intervento dei privati.

La gestione dell'immenso patrimonio culturale di cui l'Italia è dotata, infatti, richiede ingenti risorse economiche⁴³, pertanto, l'apporto economico privato, così come il *know-how* di cui i privati sono portatori, sono visti con favore dall'ordinamento, nei limiti sempre del prioritario interesse pubblico da tutelare.

È sufficiente richiamare i contratti di sponsorizzazione⁴⁴ o il ricorso alle fondazioni.

La nuova ripartizione delle competenze permette quindi di considerare effettivo il richiamo che l'articolo 9 della Costituzione fa alla Repubblica e non allo Stato.

⁴¹ Fin dall'antichità l'insorgere dello stato di guerra ha comportato la distruzione o il danneggiamento di monumenti o beni artistici dell'avversario. Niccolò Machiavelli sosteneva la necessità di una distruzione totale delle città conquistate affermando «non ci è modo sicuro a possederle altro che la ruina. E chi diviene patrone di una città consueta a vivere libera e non la disfaccia, aspetti di essere disfatto da quella». È solo con il nuovo assetto europeo dettato dal congresso di Vienna del 1825 che si assiste ad una inversione di tendenza attraverso la distinzione tra siti difesi contro cui è legittima la violenza bellica e località non difese che sono sottratte agli atti di guerra. È in questo periodo che si assiste a tentativi di affermare un dovere di restituzione dei beni culturali sottratti dai territori occupati e trasferiti nel proprio territorio da parte dello stato occupante. *Ex multis* per un excursus storico sulla tutela dei beni culturali si veda A.F. Panzera, *La tutela dei beni culturali in tempo di guerra*, Torino, 1993.

⁴² Art. 14, lett. r) statuto regione Sicilia.

⁴³ V. Prudente, *L'utile economico del bene culturale*, in *Patrimonio culturale modelli organizzativi e sviluppo territoriale*, atti del convegno di Messina, 14-15 ottobre 2016.

⁴⁴ A. Lupo, *La valorizzazione del patrimonio culturale attraverso il prisma delle sponsorizzazioni*, in *Patrimonio culturale modelli organizzativi e sviluppo territoriale*, atti del convegno di Messina, 14-15 ottobre 2016.

Il fine della valorizzazione del patrimonio culturale è quello di garantire la massima diffusione e quindi la conoscenza delle testimonianze storiche e artistiche e consentire il loro godimento da parte della più ampia platea di soggetti.

La fruizione del patrimonio culturale, quale strumento essenziale a complemento della funzione di tutela, si sviluppa solo negli anni più recenti, quando si inizia a pensare al patrimonio storico come uno dei fattori principali per il miglioramento della qualità di vita dei cittadini.

Valorizzazione⁴⁵ significa anche riuscire a moltiplicare il numero degli utenti, attraverso la più ampia divulgazione e conoscenza del bene culturale in favore di categorie di persone sempre più numerose e diversificate.

L'emersione di questo nuovo interesse alla valorizzazione ha posto delicati problemi in ordine al bilanciamento con quello della conservazione e tutela del patrimonio culturale.

Ciò in quanto, la valorizzazione essendo volta ad incentivare la conoscenza dell'immenso patrimonio storico-culturale, risulta necessaria – al pari delle attività di restauro e conservazione – a preservare la “memoria” della storia dei popoli, ma anche a garantire una riscoperta della funzione sociale delle opere culturali, che devono ritornare a “vivere” all'interno della società attuale, confondendosi con essa, per far emergere quell'ideale classico di bellezza.

La sfida degli studiosi è stata, infatti, per molto tempo quella di comprendere quale fosse il giusto punto di equilibrio tra la conservazione⁴⁶ e la fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Emerge, dunque, la delicatezza del compito di promozione dei beni culturali affidato alle regioni.

Ciò si evince anche dalla legislazione succedutasi negli anni che ha riguardato il *nomen iuris* da attribuire, introducendosi nel corso del tempo prima il riferimento alle cose di interesse artistico e storico, consentendo la ricerca anche di quel valore immateriale del bene culturale autorevolmente⁴⁷ proposta in dottrina, poi di attività culturale, così venendo in luce oltre alla res materiale anche il significato, la storia, il riflesso dell'operare umano nella storia della *res*⁴⁸.

Nella dialettica tra il fine di custodire la memoria del passato e l'espressione artistica e le opposte istanze di fruizione e godimento, la legislazione in materia è stata altalenante.

⁴⁵ Ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione del patrimonio culturale ad incrementarne la funzione pubblica.

⁴⁶ Ogni attività svolta con lo scopo di mantenere l'integrità, l'identità ed efficienza funzionale di un bene culturale, in maniera coerente programmata e coordinata.

⁴⁷ M.S. Giannini, *I beni culturali*, in *Riv. Trim. dir. Pubbl.*, 1976.

⁴⁸ S. Cattaneo, *Cultura e patrimonio culturale*, in *Trattato di diritto amministrativo, i beni e le attività culturali*, cit.

Inizialmente la legge n. 1089/39 ha fatto prevalere la prima, prevedendo principalmente finalità di conservazione statica attraverso vincoli, divieti, assegnando quindi un ruolo marginale alla tutela dinamica.

Si trattava di una legislazione ispirata ad una concezione estetica del bene culturale, che tralasciava l'interesse alla fruizione del bene, così ledendo anche quell'esigenza di promozione intergenerazionale, poiché se è vero che la conservazione statica garantisce una vita più lunga ed uno stato migliore del bene, è anche vero che viene meno quella massima fruizione e, quindi, conoscenza dell'identità culturale che permette la possibilità di tramandare oltre alla res materiale anche la storia, ma soprattutto nell'accezione peculiare della tutela generazionale, viene meno la garanzia di conoscenza e quindi di libertà e di dignità, così come disegnata dalla carta costituzionale e sopra riportata.

Grazie alle spinte sovranazionali, prevalse in un secondo momento l'indirizzamento teorico⁴⁹ che individuava non più la cosa in sé quale oggetto di tutela, ma la testimonianza di civiltà radicata in profili immateriali della cosa stessa. Mutamento poi sigillato dalla Carta costituzionale.

Nonostante ciò, la difficoltà di conciliare l'aspetto statico con quello dinamico ha continuato ad essere un importante banco di prova sia per il legislatore che per la dottrina.

Negli ultimi anni, l'avvento delle moderne tecnologie ha comportato un radicale cambiamento nell'ambito della comunità, coinvolgendo anche il settore culturale.

In particolare, la recente emersione del concetto di patrimonio culturale digitale potrebbe rappresentare un punto di compromesso tra le esigenze statiche e dinamiche di tutela del bene culturale.

Il ricorso allo strumento dell'intelligenza artificiale⁵⁰, attraverso la previsione di beni culturali digitali⁵¹, comporta la creazione di nuovi percorsi nel grande spazio della rete, con indubbi vantaggi come l'eliminazione della decontestualizzazione del bene culturale, che verrebbe sanata attraverso la creazione del conte-

⁴⁹ M.S. Giannini, *I beni culturali*, in *Riv. Trim. dir. Pubbl.*, 1976.

⁵⁰ In tema di I.A si segnalano i seguenti contributi, Accoto, *Il mondo dato, cinque brevi lezioni di filosofia digitale*, Milano 2017, A. Condello, *Il diritto come metodo e la scienza algoritmica, una critica a partire da Bobbio e Scarpelli, Studi critici di storia della filosofia del diritto*, percorsi, 2022, Pisa, 13-14; M. Corradino, *Intelligenza artificiale e pubblica amministrazione: sfide concrete e prospettive future*, in "il diritto amministrativo", S. Civitaresse, Matteucci, *Public Administration Algorithm Decision-Making and the rule of law*, in *European public law*, 2021. Non possono però non rammentarsi brevemente quelli che sono i rischi derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quali tra tutti quello relativo alla responsabilità, uno dei più grandi interrogativi che si pone nella recente letteratura è infatti quello di comprendere chi risponde a causa del danno provocato dall'IA?

⁵¹ V. Shafer, F. Musiani, *Digital Heritage and Heritagization*, in *RESET Recherches en sciences sociales sur Internet*, 2017, fasc. 6.

sto originario storico, culturale e sociale, rendendo così più accattivante nella collettività la fruizione dello stesso⁵².

Ciò incidendo anche in ordine alla conservazione del bene, poiché si trasporterebbe la tanto temuta valorizzazione e quindi l'attività di fruizione dalla res materiale alla res digitale.

Non solo, la res digitale resiste al trascorrere del tempo, permettendo quindi la trasmissione della storia e della cultura *sine die* alle generazioni future.

In quest'ottica, quindi, la tecnologia applicata al settore culturale, se ben attuata, potrebbe davvero rappresentare il punto di svolta dell'annosa *querelle* in ordine al rapporto tra valorizzazione e conservazione⁵³, soprattutto nell'ottica della tutela intergenerazionale.

Nell'ambito del futuro digitale un ruolo importante deve, quindi, essere assegnato alle regioni nell'ottica della sussidiarietà verticale e del riparto di competenze come sopra delineato, ma anche ai privati in ossequio alla sussidiarietà orizzontale.

L'esperienza siciliana con l'introduzione per la prima volta nel panorama dell'ordinamento italiano di un sistema di parchi e di reti⁵⁴ potrebbe rappresentare un importante riferimento al fine di creare una gestione coordinata a rete digitale.

La diversità della storia culturale che caratterizza ogni singola regione non può, infatti, rimanere nello sfondo.

È necessario che ogni regione nei limiti della competenza di cui all'articolo 117 cost. si attivi al fine di incentivare, attraverso gestioni coordinate e reti di sistema, la formazione di un patrimonio culturale digitale che rappresenta sicuramente un ottimo bilanciamento tra la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale, in grado di tutelare l'equità intergenerazionale nella materia dei beni culturali.

Occorre dare atto del fatto che, nonostante gli indubbi vantaggi portati dalla transizione digitale, in dottrina sono state messe in luce alcune criticità.

⁵² G. Santaniello, *Trattato di diritto amministrativo*, vol. 33, Padova, 2002; S. Lombardi, *Diritto dei beni culturali*, Padova, 2021.

⁵³ Sul punto E. Sbarbaro, *Codice dei beni culturali e diritto d'autore: recenti evoluzioni nella valorizzazione e nella fruizione del patrimonio culturale*, in *Riv. dir. ind.*, 2016; G. Guerzoni, S. Stabile, *I contenuti museali digitali*, in G. Negri-Clementi, S. Stabile (a cura di), *Il diritto dell'arte*, II, La circolazione delle opere d'arte, Torino, 2013, evidenziano come la digitalizzazione delle opere d'arte possa incrementare le attività culturali di formazione, didattica, conservazione e accesso al patrimonio

⁵⁴ L.R. n. 20/2000 che ha istituito il parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, con la finalità di salvaguardia gestione conservazione e difesa del patrimonio archeologico regionale, nonché a consentire. Le migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici sociali economici e turistici.

Si è, infatti, osservato⁵⁵ come «la tecnologia non debba portare alla sostituzione dell'approccio diretto del bene e della fruizione diretta, ma deve essere complementare, poiché il bene culturale deve essere fruito intuito persona, poiché solo attraverso l'approccio diretto alla res si ha lo stimolo dell'intelletto».

Ciò significa che nei limiti della garanzia della tutela e conservazione del bene, lo stesso deve poter continuare ad essere fruito *intuitu persone* dalla collettività.

Ma non sono solo queste le criticità derivanti dalla transizione digitale.

Invero, nonostante la transizione digitale nell'ambito dei beni culturali debba essere salutata con favore dagli interpreti e dalla collettività, attesi gli indubbi vantaggi in termini di fruibilità e valorizzazione del bene che ne derivano, soprattutto in termini di tutela delle generazioni future, diverse sono le problematiche da affrontare nel prossimo futuro.

Una delle principali questioni riguarda gli strumenti di tutela del patrimonio culturale digitale e l'adeguatezza di quelli attualmente previsti.

È sin da subito emersa nel formante dottrinario l'esigenza di una regolamentazione della materia, di un codice o di principi specifici, atteso che come messo in luce dalla raccomandazione dell'Unione europea⁵⁶ in diversi Stati, tra cui l'Italia, non esiste una regolamentazione in materia e questo costituisce una minaccia per la sopravvivenza dei materiali digitalizzati⁵⁷.

Ciò in quanto, solo una corretta regolamentazione⁵⁸ permette una tutela del bene culturale digitale e quindi degli interessi delle future generazioni, così come sopra argomentato.

⁵⁵ S. Lombardo, *Il diritto dei beni culturali*, capitolo VI, *Le prospettive di evoluzione del sistema*, Padova, 2021.

⁵⁶ Raccomandazione 711/2011 U.E.

⁵⁷ Sulle problematiche derivanti dalla mancanza di una regolamentazione in ordine all'utilizzo dell'IA si veda: A. Simoncini, S. Suweis, *Il cambio di paradigma nell'IA ed il suo impatto sul diritto costituzionale*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2019, n. 1; J.M. Bolkin, *The three laws of robotics in the age of big data*, in *Ohio stat e law journal*, 78, 2017; G. Tebner, *Ibridi e attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto*, Milano, 2018

⁵⁸ Nel febbraio 2017 il Parlamento europeo ha emanato una risoluzione volta ad invitare gli Stati membri a disciplinare in maniera omogenea gli aspetti civilistici della robotica; viene suggerita la creazione di un'Agenzia europea per la robotica e l'IA composta da regolatori ed esperti esterni in grado di assicurare «le competenze tecniche, etiche e normative necessarie per sostenere gli attori pubblici interessati, sia a livello dell'Unione che degli Stati membri, nel loro sforzo di garantire una risposta tempestiva, etica e ben informata alle nuove opportunità e alle nuove sfide». La Risoluzione auspica una serie di cautele etiche, per assicurare che lo sviluppo e l'utilizzo dei robot avvenga in condizioni tali da preservare la dignità, l'autonomia e l'autodeterminazione degli individui, la tutela della *privacy* e che si presti attenzione «alla possibilità che nasca un attaccamento emotivo tra gli uomini e i robot, in particolare per i gruppi vulnerabili (bambini, anziani, disabili), per attenuare gli impatti emotivi e fisici». La Risoluzione auspica una serie di cautele etiche, per assicurare che lo sviluppo e l'utilizzo dei robot avvenga in condizioni tali da preservare la dignità, l'autonomia e l'autodeterminazione degli individui, la tutela della *privacy* e che si presti attenzione «alla possibilità che nasca un attaccamento emotivo tra gli uomini e i robot, in particolare per i gruppi vulnerabili (bambini, anziani, disabili), per attenuare gli impatti emotivi e fisici». Nel 2018, la Commissione europea ha delineato tre pilastri fondamentali su cui deve basarsi lo sviluppo di un'«IA made in Europe». Per la Commissione, la via europea all'intelligenza artificiale – passa

Invero, è indubbio che la regolamentazione nazionale in materia di beni culturali è incentrata sulla tutela del bene materiale, così compromettendo la futura applicazione dello stesso, in quanto non consente di stare al passo con le recenti sfide dello sviluppo ordinamentale e tecnologico.

Di fatti, già nell'ambito della letteratura giuridica si ponevano diversi problemi in ordine all'applicabilità del sistema di tutele previsto dall'ordinamento ai beni culturali immateriali.

Sul punto, rilevante è la recentissima sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato⁵⁹, la quale investita della questione in ordine alla possibile applicazione al bene culturale immateriale di un vincolo culturale di destinazione, espressione delle tutele predisposte dall'ordinamento per i beni materiali, ha affermato che «le esigenze di tutela devono ritenersi applicabili anche a fronte di espressioni di identità culturale ex art 7-*bis*⁶⁰ del d.lgs. 42/2004, in relazione alle quali si ravvisa l'esigenza di garantire non solo la conservazione della res ma anche la continuità del processo di condivisione riproduzione e trasmissione delle manifestazioni immateriali».

Attraverso una lettura estensiva dell'articolo 7-*bis* del codice dei beni culturali il Consiglio di stato ha ritenuto di applicare le tutele ed i poteri previsti per i beni culturali materiali anche ai beni culturali immateriali.

Ciò in quanto, le tutele previste dal codice sono finalizzate all'obiettivo indicato dal decreto legislativo 42/2004, articolo 1, che si pone quale filo conduttore di tutta la normativa, ossia quello di «preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio, ed a promuovere lo sviluppo della cultura».

Secondo la Plenaria, quindi, l'articolo 7-*bis* del codice, in combinato disposto con l'articolo 10, costituisce un sistema «integrato e dinamico della tutela del

per lo sviluppo di un'IA «etica, sicura e all'avanguardia», posta al servizio dell'uomo e delle sfide cruciali del XXI secolo, «dalla cura delle malattie alla lotta contro i cambiamenti climatici e alla previsione delle catastrofi naturali, dall'aumento della sicurezza dei trasporti alla lotta alla criminalità al miglioramento della *cybersicurezza*». Si tratta di interventi attenti alla tutela della persona e della dignità umana, in ossequio ai principi europei così come sanciti anche dalla carta di Nizza. Infine, nel 2021 la Commissione europea ha pubblicato una Proposta di regolamento sull'approccio europeo all'Intelligenza Artificiale (COM/2021/206 final). Il regolamento nasce dall'esigenza di definire un quadro giuridico dell'Unione che stabilisca norme armonizzate sull'intelligenza artificiale per promuovere lo sviluppo, l'uso e la diffusione dell'intelligenza artificiale nel mercato interno, al contempo assicurando un elevato livello di protezione degli interessi pubblici, come la salute e la sicurezza e tutela dei diritti fondamentali, riconosciuti e protetti dal diritto dell'Unione.

⁵⁹ Cons. Stato, Ad. Plen., 13 febbraio 2013, n. 5.

⁶⁰ L'art. 7-*bis* del D.Lgs. n. 42/2004 è stato introdotto nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel 2008, per tutelare le «*espressioni di identità culturale collettiva*» in conformità alle Convenzioni Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali (ratificate dall'Italia con le leggi 27 settembre 2007, n. 167 e 19 febbraio 2007, n. 19). Ai sensi dell'art. 7-*bis*, le «*espressioni di identità culturale collettiva*» contemplate dalle Convenzioni Unesco sono assoggettabili alle disposizioni del Codice, qualora siano rappresentate da *testimonianze materiali* e sussistano, dunque, i presupposti e le condizioni per considerare il relativo supporto materiale quale «*bene culturale*», ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004.

bene culturale, considerato nella sua interezza [...] Non sussiste, dunque, una diversità degli strumenti di tutela, ben potendo le misure previste dal legislatore per conservare le cose essere adeguatamente utilizzate per salvaguardare le attività culturali che per esse e in esse si svolgono».

La pronuncia in argomento risulta importante ai nostri fini, in quanto dalla stessa si evincono importanti principi in ordine al tema in argomento.

Come sopra detto, infatti, i giudici di palazzo spada non solo hanno confermato il rilievo intergenerazionale del patrimonio culturale, ma hanno anche interpretato in maniera estensiva il sistema di tutele previsto dal codice, qualificandolo come integrato e dinamico, così da poter certamente abbracciare anche il patrimonio culturale digitale.

Nel formante dottrinario⁶¹, infatti, non è mancato chi ha sostenuto che i nuovi prodotti digitali culturali possono essere ricondotti nell'alveo del bene immateriale.

Questo non deve certamente indurci nel ritenere completa la tutela interna, ma sicuramente costituisce un punto di partenza nelle more di un intervento legislativo che, comunque, si auspica.

5. *Conclusioni*

Il nostro Paese vanta un'importante tradizione culturale che caratterizza la storia dei popoli.

L'essere una nazione deve significare anche assumere l'impegno, in virtù del principio di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione, di conoscere la storia culturale del nostro Paese e di tramandarla alle future generazioni, affinché si mantenga viva negli anni l'identità culturale che caratterizza la storia dell'Italia. Al fine di fare ciò, il giusto bilanciamento tra la funzione di conservazione e quella di valorizzazione del patrimonio culturale ha rappresentato senza dubbio uno dei principali banchi di prova per gli studiosi amministrativisti. La transizione digitale sta comportando un grande aiuto nell'ambito della complessa querelle, poiché sono indubbi i vantaggi derivanti dall'utilizzo della tecnologia nell'ambito del patrimonio culturale, sia in ottica di maggiore fruibilità che di conservazione, non solo della res materiale, ma anche della res digitale, che oggi assume a tutti gli effetti l'accezione di bene culturale.

Notevoli, tuttavia, sono anche le problematiche che occuperanno gli interpreti nel futuro prossimo.

⁶¹ A. Bartolini, *L'immaterialità dei beni culturali*, in *Aedon*, 2014, 1.

Invero, una delle questioni più importanti riguarda le tutele previste per il patrimonio digitale.

Come visto nell'ambito delle superiori considerazioni attraverso la riconduzione del bene digitale al bene immateriale è possibile riscontrato un substrato normativo valido per tutelare lo stesso, ciò anche grazie all'interpretazione fornita dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Si ritiene comunque necessario un intervento normativo, in grado di adeguare la normativa interna agli sviluppi tecnologici.

Il patrimonio culturale digitale. Le nuove frontiere della valorizzazione e fruizione nell'ottica dello sviluppo intergenerazionale

Il diritto amministrativo, oggi, è chiamato ad interrogarsi, affinché possano essere fornite risposte concrete, sulle modalità con cui raggiungere il delicato punto di equilibrio tra l'interesse alla conservazione del patrimonio artistico-culturale e la sua valorizzazione. Ciò in quanto, la valorizzazione essendo volta ad incentivare la conoscenza dell'immenso patrimonio storico-culturale, risulta necessaria – al pari delle attività di restauro e conservazione – a preservare la “memoria” della storia dei popoli, in modo tale da poter essere tramandata alle generazioni future; in secondo luogo, garantisce una riscoperta della funzione sociale delle opere culturali, che devono ritornare a “vivere” all'interno della società attuale, confondendosi con essa, per far emergere quell'ideale classico di bellezza. Infine, essa rappresenta un'occasione unica di sviluppo economico, inserendosi in un ampio spazio di mercato, non necessariamente limitato al settore turistico-ricreativo, in forte e continua espansione.

È proprio nel solco dell'emersione di questi nuovi interessi che il PNRR ha dedicato molta attenzione alla “valorizzazione”, incentivando la realizzazione di un sistema stabile e strutturato di utilizzo dei beni culturali, anche con metodi di gestione innovativa che vadano a coinvolgere tanto i soggetti pubblici che i privati, all'interno dei quali rivestono senza dubbio particolare interesse gli interventi volti a creare un patrimonio digitale della cultura. L'interesse mostrato dal PNRR giustifica la sempre attuale attenzione e rilevanza verso lo studio dell'aspetto dinamico della tutela dei beni culturali.

Il presente contributo, analizzando i suddetti aspetti, vuole soffermarsi sui recenti approdi nazionali e sovranazionali volti a garantire e promuovere lo sviluppo intergenerazionale della cultura.

Digital cultural heritage. The new frontiers of valorization and use with a view to intergenerational development

In the field of administrative law, nowadays we wonder about the concrete answers on the ways to reach the delicate balance between the interest in the conservation of the artistic and cultural heritage and its enhancement.

This is because the enhancement, aimed at encouraging the knowledge of the immense historical and cultural heritage, is necessary to preserve the memory of the history of the peoples, in order to be handed down to future generations.

Secondly, it guarantees a rediscovery of the social function of cultural works, which must return to life within current society, merging with it, to bring out that classic ideal of beauty.

Finally, it represents a unique opportunity for economic development, entering a large market space, not necessarily limited to the tourist-recreational sector, in strong and continuous expansion.

It is precisely in the wake of the emergence of these new interests that the PNRR has devoted much attention to “enhancement”, encouraging the creation of a stable and structured system of use of cultural heritage, also with innovative management methods that involve both both public and private entities, within which interventions aimed at creating a digital heritage of culture are undoubtedly of particular interest.

The interest shown by the PNRR justifies the ever present attention and relevance towards the study of the dynamic aspect of the protection of cultural heritage. The present contribution, analyzing the aforementioned aspects, intends to dwell on the recent national and supranational achievements aimed at guaranteeing and promoting the inter-generational development of culture.